

**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

IL GIUDICE DELEGATO

visto il ricorso depositato in data 14 luglio 2022, con cui il sig. TERZETTO Concetta, rappresentata dall'avv. [REDACTED], ha formulato una proposta di piano del consumatore;

letta la relazione dell'OCC [REDACTED]

lette le integrazioni depositate dal ricorrente e dall'OCC, rispettivamente in data 13 settembre 2022 e 29 settembre 2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione del professionista nominato, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. art. 9, comma 3-bis, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. ed osservato che allo stato, non si ravvisano atti in frode ai creditori;

preso atto che non consta la pendenza di procedure esecutive da sospendere *ex art. 12-bis*, comma 2, L. cit. e che pertanto deve solo stabilirsi la inibizione di quelle future;

considerato che, a norma dell'art. 9, comma 1, L. cit., il professionista - ove non vi abbia già provveduto - è tenuto a presentare la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del ricorrente la proponente;

visto l'art. 12-bis L. cit.;

**FISSA**

per la comparizione delle parti l'udienza del giorno **30 novembre 2022, ore 9:45;**

**DISPONE**

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata, affinché

possano esprimersi sugli aspetti del piano e segnatamente sull'aspetto della durata proposta;

**DISPONE**

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it);

**DISPONE**

che il professionista, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

**Dispone**

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistato diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista nominato con funzioni di OCC a cura della Cancelleria.

Palermo, 6 ottobre 2022

**IL GIUDICE DELEGATO**  
*Alessia Giampietro*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

# **TRIBUNALE DI PALERMO**

**Volontaria Giurisdizione**

## **PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE L. 3/2012 E MODIFICHE DELLA L. 176/2020**

Nell'interesse della sig.ra **TERZETTO CONCETTA**



## 1. Cause dell'inadempimento e ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte

L'esame della documentazione depositata a corredo del piano del consumatore, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento della ricorrente.

La sig.ra Terzetto si separa [redacted] che non [redacted] di vivere in maniera dignitosa. Dopo la separazione la sig.ra Terzetto, si ritrova a dovere crescere da sola [redacted] figli minorenni senza nessun mantenimento da parte dell'ex marito. Pertanto tra le spese necessarie per vivere da sola con i due figli in una casa in affitto, le spese scolastiche, mediche, gli eventi quali comunione, matrimonio del [redacted] e per arredare casa a seguito di convivenza [redacted], la sig.ra Terzetto ha trovato supporto nei finanziamenti che per un certo periodo le hanno consentito di provvedere dignitosamente al mantenimento di se stessa e dei propri figli. Purtroppo negli ultimi anni, a causa di [redacted] (vedi allegato n. 17), non ha più potuto svolgere i turni [redacted] che le consentivano di avere un maggiore stipendio per vivere e pagare le rate dei prestiti con una certa tranquillità. È evidente che una riduzione dello stipendio ha creato qualche difficoltà nella scelta della destinazione delle entrate familiari, con naturale predilezione ai beni di prima necessità rispetto al pagamento delle rate dei finanziamenti che sono state in parte accantonate. Pertanto, essendo unica percettrice di reddito, la sig.ra Terzetto per garantire un'abitazione comoda e confortevole ed un futuro ai propri figli attingeva il denaro necessario dalle finanziarie, considerando il proprio lavoro stabile e le entrate mensili sicure e costanti, nella prospettiva di un'autonomia dei figli una volta adulti, perdendo di vista la possibilità che un susseguirsi di prestiti, [redacted] la avrebbe portata alla situazione attuale.

Dalla documentazione consegnata dal consumatore emerge la seguente situazione mensile debitoria:

**Tabella 1 - Composizione della rata mensile ad oggi**

Tipologia di costo	Costo in euro
Rata del Prestito Personale [redacted]	€ 265,87
Rata del Prestito Personale [redacted]	€ 225,00
Rata della Cessione [redacted]	€ 225,00
Rata della Delega [redacted]	€ 187,00
Rata del Credito [redacted]	€ 120,00
Rata della [redacted]	€ 177,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.199,87</b>

Allo stato attuale si manifesta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte in precedenza e le disponibilità economiche attuali, che non rendono possibile alla ricorrente di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

Da quanto emerge dalla tabella sottostante, le spese mensili correnti necessarie al sostentamento di €. **875,83** (compreso l'affitto di casa) si attestano sui valori prossimi alla soglia di povertà, pari a € 607,03 mensili per il sostentamento del nucleo familiare in base ai componenti (un solo componente), alla ripartizione geografica, ed alla tipologia di Comune, secondo l'istituto ISTAT per l'anno 2021.

([www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta](http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta)).

**Tabella 2 - Spese mensili correnti necessarie al sostentamento**

TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	PRO QUOTA MESE
TELEFONIA mobile	€ 220,00	€ 18,33
ACQUA (annuo)	€ 120,00	€ 10,00
ENERGIA ELETTRICA/GAS (annuo)	€ 120,00	€ 10,00
TARI (annuo)	€ 200,00	€ 16,67
AFFITTO	€ 450,00	€ 37,50
CONDOMINIO	€ 100,00	€ 8,33
ALIMENTI	€ 200,00	€ 16,67
CARBURANTE	€ 100,00	€ 8,33
ASSICURAZIONE E BOLLO 2 AUTO (annuale)	€ 100,00	€ 8,33
SPESE MEDICHE	€ 100,00	€ 8,33
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.800,00</b>	<b>€ 149,99</b>

**Composizione Nucleo Familiare:**

Terzetto Concetta [REDACTED]

**In definitiva, le cause del sovraindebitamento della sig.ra Terzetto possono rinvenirsi:**

- Nella richiesta di finanziamenti per consentire alla propria famiglia di vivere dignitosamente.
- Nei sopraggiunti problemi di salute che non hanno più permesso alla ricorrente di fare i turni di notte con conseguente riduzione delle entrate economiche.

- Nella carente educazione finanziaria della debitrice nel credere che la richiesta dei finanziamenti per riuscire a pagare le spese necessarie avrebbe consentito di estinguere tutto con il miglioramento delle proprie condizioni di salute e con la crescita e l'autonomia economica dei figli e della disinvoltura con cui gli enti finanziatori hanno fino ad oggi istruito le pratiche di finanziamento.

## 2. Meritevolezza

La procedura di piano del consumatore, introdotta dalla legge n. 3/2012 e modificata dalla legge 176/2020 per agevolare il debitore civile non fallibile, presuppone che il debitore sia "meritevole", concetto che comprende, tra l'altro, il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Conseguentemente, occorre capire se il debitore ha "colposamente determinato il sovraindebitamento" ovvero ha assunto obbligazioni "con colpa grave, malafede o frode", valutando l'intera storia economica e finanziaria e analizzando se il debitore ha contratto debiti in malafede oppure con l'intenzione di frodare i creditori.

Pertanto, si deve tener conto:

- a) delle **cause dell'indebitamento** se derivano da **colpa grave, malafede o frode** del debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) delle **ragioni dell'incapacità del debitore** di adempiere alle obbligazioni assunte.

Questi due elementi vengono congiuntamente indicati come "**meritevolezza**" del debitore.

Il soggetto sovraindebitato è "vittima" di eventi che non dipendono dal proprio volere e l'impossibilità di non poter fronteggiare i propri debiti deriva dal fatto che si siano verificati nel tempo situazioni sfavorevoli inaspettate ed imprevedibili.

Un'improvvisa perdita di lavoro, una o più separazioni, la sopravvenienza di malattie e di lutti sono eventi che prescindono dalla volontà del soggetto e che ne modificano le sue condizioni originarie; in questi casi, la meritevolezza del consumatore, la sua buona fede e la sua volontà di ricoprire i propri debiti non saranno pregiudicati.

La sopravvenienza di problemi fisici sono eventi che prescindono dalla volontà del soggetto e che ne modificano le sue condizioni originarie. Premesso quanto sopra, emerge chiaramente come il concetto di meritevolezza sia fuor di dubbio concetto di difficile interpretazione e presuppone da parte del giudicante un'attenta valutazione caso per caso sia delle cause dell'indebitamento e il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, sia delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere alle stesse.

\*\*\*\*\*

Nel caso specifico, occorre esaminare se la sig.ra **Terzetto**, abbia tenuto un comportamento rispettoso della ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e che il ricorso al credito sia stato proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che la sig.ra Terzetto ha contratto i debiti che hanno determinato successivamente il sovra indebitamento, in un primo momento per garantire alla propria famiglia una vita dignitosa, considerando i vari eventi che accompagnano la crescita dei figli.

In un secondo momento, per avere maggiore liquidità nel pagamento delle rate mensili e quindi maggiore respiro nel gestire la propria quotidianità, poiché avendo un lavoro stabile, credeva di riuscire a pagare, con qualche sacrificio in attesa dell'autonomia dei figli, tutte le rate regolarmente. ~~Con i problemi di salute~~ purtroppo, è venuto a mancare l'extra nello stipendio ~~con il~~ con conseguente riduzione delle entrate familiari. Tali finanziamenti avrebbero permesso di superare le difficoltà finanziarie ed economiche che si supponeva fossero momentanee ma che purtroppo si sono protratte nel tempo fino a causare l'aumento della situazione debitoria.

Infine, ma non da ultimo, considerando che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume un peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre fare alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene alla valutazione del merito creditizio.

Conseguentemente, occorre evidenziare nello specifico un concorso di colpa degli intermediari in merito al sovraindebitamento della sig.ra Terzetto relativo all'assenza della diligenza bancaria che spetta ad un intermediario, il quale deve valutare la posizione finanziaria del cliente, evitando un indebitamento sproporzionato rispetto alle capacità di rimborso.

Le Banche e le Finanziarie che hanno concesso il credito alla Ricorrente, hanno violato il dovere di corretta erogazione del credito e causato un danno ai creditori di quest'ultima, sia anteriori che successivi all'erogazione del relativo credito, per effetto dell'apparenza di solvibilità creata dal credito irregolarmente concesso e del conseguente ritardo nella manifestazione naturale delle effettive condizioni patrimoniali di quel soggetto.

Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis del TUB e D.M. n. 117 del 3.2.2011, gli istituti di credito sono tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno credito: tale norma è direttamente finalizzata alla tutela del sistema creditizio benché abbia anche una indiretta finalità di protezione del consumatore, impedendogli di assumere ingenti debiti per il consumo di beni.

A tale scopo si vuole ricordare la Comunicazione del 7 Aprile 2011 nella quale la Banca d'Italia sollecita gli intermediari, alla lettera b) "adottare presidi organizzativi per evitare che i clienti siano



*indirizzati verso operazioni incoerenti con le loro condizioni economico finanziarie, come richiesto dal Provvedimento in materia di trasparenza del 29 Luglio 2009.*

*In tale ambito andrà valutata l'adozione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza del prodotto con le caratteristiche economico-finanziarie e attuariali delle diverse categorie di clienti (tale valutazione deve essere effettuata con particolare attenzione nei casi di rinnovo e nei finanziamenti da erogare alle persone in età avanzata). È inoltre necessario rafforzare le procedure interne volte a valutare la sostenibilità dell'operazione da parte della clientela, conformemente a quanto previsto dalla disciplina sulla valutazione del merito creditizio."*

Sempre nella Comunicazione del 7 Aprile 2011, nell'allegato, in relazione alla trasparenza si legge: "sul punto, si sottolinea la necessità di assicurare uno scrupoloso rispetto dell'obbligo posto dalla vigente normativa di evitare che i clienti siano indirizzati verso operazioni incoerenti con le loro condizioni economico-finanziarie ed attuariali, come richiesto dal citato Provvedimento in materia di trasparenza del 29 Luglio 2009. Ciò richiede che siano attentamente valutate eventuali azioni promozionali nei confronti della specifica categoria di debitori, indipendentemente dalla previsione di un'età massima per gli stessi.

In sostanza, il finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, per dir meglio durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore giudicato immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr. Cass. n. 7030/2006).

Nell'ipotesi di erogazione di un "credito non sostenibile" a seguito di violazione dell'obbligo di astensione, in conseguenza dell'esito negativo della valutazione del merito creditizio, l'opinione maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei termini di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l'eliminazione degli interessi moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o l'eliminazione degli interessi compensativi.

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica e indeterminata sul piano dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti negligenti del creditore nella valutazione del merito creditizio, mentre è da considerarsi pregnante il controllo che la legge richiede sul requisito della meritevolezza.

### 3. Veridicità dei dati

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dalla ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che la debitrice:

- [redacted]
- [redacted] presso [redacted] la sig.ra Terzetto percepisce reddito paria una mensilità netta di € 1.441,22 ([redacted]); tale importo è rilevabile dall'ultima CU 2022 redditi 2021 (cfr.all.);
- Ha la necessità di almeno [redacted] (tabella 2 spese mensili) per il sostentamento del nucleo familiare in base ai componenti (un solo componente);
- Ha contratto debiti per la complessiva somma<sup>1</sup> di € [redacted] così distinta per come riferita sul piano riepilogativo a seguito.

### 4. Analisi stato Passivo e Attivo

#### 4.1 Analisi stato passivo

Il ceto creditorio è composto da Banche, Finanziarie e Riscossione Sicilia. La debitoria complessiva ammonta ad € [redacted] ed è nello specifico descritta nella tabella che segue.


Tabella 3 - Analisi stato passivo

Elenco Creditori	Ammontare del debito totale	Tipologia
[redacted]	€ 18.876,00	Prestito Personale
[redacted]	€ 6.202,00	Prestito Personale
[redacted]	€ 13.025,17	Cessione Busta Paga
[redacted]	€ 6.318,12	Delega Busta Paga
[redacted]	€ 3.919,70	Credito
[redacted]	€ 5.774,77	Carta
[redacted]	€ 7.149,75	Imposte e Tasse
[redacted]	€ 4.874,34	Oneri e Spese
<b>TOTALE</b>	<b>€ 66.139,85</b>	

<sup>1</sup> Come da tabella 3 a pag. 8 del presente elaborato

**Nello stilare la presente tabella, nel considerare i debiti residui e nel successivo piano di riparto delle somme si è proceduto come segue:**

- [redacted] (prestito personale): si è considerato l'importo residuo evidenziato nella Crif del 04.08.2020
- [redacted] (prestito personale): si è considerato l'importo residuo come da estratto conto al 08.11.2021 ricevuto da OCC
- [redacted] (credito): si è considerato l'importo residuo come da conto estintivo del 15.10.2021 ricevuto da OCC
- [redacted] (delega): si è considerato l'importo residuo come da conto estintivo del 15.10.2021 ricevuto da OCC
- [redacted] (credito): da Estratto Conto Findomestic al 21.05.2020
- [redacted] (carta Agos): si è considerato l'importo residuo come da estratto conto al 13.10.2021 ricevuto da OCC
- [redacted]: da estratto di ruolo del 10.11.2021 ricevuto da OCC
- [redacted] (oneri e spese): da estratto di ruolo del 10.11.2021 ricevuto da OCC



**A tale debitoria, vanno ovviamente decurtati i successivi pagamenti avvenuti oltre le suindicate date di riferimento.**

#### **4.2 Analisi stato attivo**

La ricorrente Terzetto è dipendente [redacted] e percepisce un netto mensile, di [redacted] rilevabile da CU 2022.

L'unica garanzia che può offrire il consumatore è il suo stipendio.

### **5. Proposta di Piano del Consumatore**

**Nello specifico il piano comporterà il pagamento dei creditori attraverso il reddito della ricorrente, unica fonte di reddito della debitrice.**

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali.

### 5.1 Attivo disponibile

Valore annuo componenti attive derivante da reddito da lavoro [REDACTED] come da CU 2022 in allegato.

Questa somma non può essere interamente a disposizione dei creditori in quanto sussiste la necessità da parte del cliente di soddisfare i bisogni primari propri e della famiglia.

Per ciò che concerne le necessità primarie, le spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia, ammontano [REDACTED] mensili (un solo componente), per un totale di [REDACTED]

Considerando tale soglia, l'attivo totale che può soddisfare i creditori annualmente è di [REDACTED] ANNUO (come sintetizzato nella tabella 4) che suddiviso in 12 mensilità ammonta a circa [REDACTED].

*Tabella 4 - Attivo disponibile*

Reddito netto annuo	[REDACTED]
Soglia di povertà (base annua)	[REDACTED]
Disponibilità annua per i creditori	[REDACTED]

### 5.2 Passivo dilazionabile

Considerata la cifra a disposizione della sig.ra Terzetto, è necessario dilazionare il passivo in modo tale da creare una rata mensile che concili la volontà dell'assistita di soddisfare i propri creditori e la possibilità di concedere alla propria famiglia una vita serena. La cifra mensile va costruita attraverso una revisione delle quote di pagamento mensile (vedi tabella 1), rispettando i privilegi dei creditori.

Considerando la *ratio* della norma, cioè quella di risolvere la situazione di difficoltà definitivamente e in un tempo ragionevole, si è considerato di adempiere alle obbligazione nel termine massimo di **6 anni** più 24 mesi circa per i costi in predeuzione. Il piano proposto evidenzia che i pagamenti delle rate ricalcolate dovrebbero avvenire in complessivi 96 mesi a partire dall'omologa del **Piano del consumatore**, di cui i primi 24 per soddisfare i crediti in predeuzione e le successive **72 rate** come da piano di riparto per soddisfare Banche, Finanziarie e Riscossione Sicilia.

La somma a debito complessiva ammonta a [REDACTED] e tenendo conto che la somma messa a disposizione della debitrice è di [REDACTED] per la durata del piano (72 mesi), il totale che il debitore mette a disposizione dei creditori inseriti nel piano è di [REDACTED]

Il ricorrente si impegna a versare una rata di [REDACTED] mensile a fronte di un esborso mensile previsto di circa [REDACTED] relativo alle rate dei finanziamenti in corso.

Come sintetizzato nella tabella 5 si prospetta come segue il piano di riparto con la rateizzazione del debito in 72 mesi (6 anni più 24 mesi circa per i costi in predeuzione) con rate mensili di [REDACTED] descritte nella tabella.

**Al termine del periodo proposto, la richiedente avrà proporzionato un totale disponibile attivo tra Banche, Finanziarie e Riscossione Sicilia di [REDACTED] (più i costi in prededuzione).**

La cliente potrà così pagare quanto spetta ai creditori attraverso dei sacrifici, ridotti rispetto a quelli attuali, evidenziati nella tabella 1

Nell'ottica di una maggiore soddisfazione dei creditori, l'odierna istante, **in via subordinata**, si rende disponibile ad estendere la durata del piano oltre quanto necessario per la soddisfazione dei crediti prededucibili (*ulteriori dodici/diciotto mensilità*), o a quella diversa durata che il Giudicante vorrà determinare nell'interesse e dei creditori e dell'istante, mantenendo inalterato l'ammontare della rata. Tale superiore e subordinata proposta in termini di durata, rientra nel rispetto **della ragionevolezza della durata e della conseguente tollerabilità per i creditori.**

### **5.3 Piano di riparto del debito**

Attribuendo a ogni debito la sua percentuale sul totale debitorio, si è proceduto alla distribuzione della somma messa a disposizione del consumatore, determinando così una soddisfazione di tutti i creditori e dilazionando il passivo in modo tale da creare una rata mensile ed un piano di rientro rateale che concili la volontà dell'assistita di soddisfare i propri creditori, nei limiti del possibile e di concedersi una vita serena, nell'ottica di riuscire a chiudere tutti i debiti, tenendo conto delle modeste capacità reddituali e dei sacrifici che saranno sostenuti dalla stessa.

La cifra mensile va costruita attraverso una revisione delle quote di pagamento mensile (vedi tabella 5), rispettando i privilegi dei creditori.

La ricorrente si impegna a versare una rata di [REDACTED]

Pertanto, si prospetta come segue il piano di riparto con la rateizzazione del debito [REDACTED] *[REDACTED]* con rate mensili [REDACTED] o a quella diversa durata che il Giudicante vorrà determinare nell'interesse e dei creditori e dell'istante, mantenendo inalterato l'ammontare della rata, come descritte nella tabella allegata (*cf. all.) Piano di Riparto delle somme.*


**Al termine del periodo proposto, la richiedente avrà proporzionato un totale disponibile attivo tra Banche, Finanziarie e Riscossione Sicilia di circa [REDACTED] in 72 mesi (più i costi in prededuzione).**

Tabella 5 - Piano di riparto del debito

Elenco Creditori	Totale del debito	Debito soddisfatto	1° alla 12° Rata	Dalla 13° alla 48° Rata	Dalla 49° alla 72° Rata	% soddisfazione
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	45,0000%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	45,0000%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	45,0000%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	45,0000%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	45,0000%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	45,0000%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	45,0000%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	45,0000%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	45,0000%
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	45,0000%
<b>Totale debiti</b>	<b>[redacted]</b>	<b>[redacted]</b>	<b>[redacted]</b>	<b>[redacted]</b>	<b>[redacted]</b>	

A fronte dei debiti come da superiore ripartizione si evidenzia in particolare che:

- a) [redacted] (prestito personale), Unicredit (cessione e delega): vedranno soddisfatto il credito vantato al 45%
- b) [redacted] saranno soddisfatti al 45%
- c) [redacted] vedrà soddisfatto l'intero importo delle tasse e imposte applicate in origine al 100%
- d) [redacted] poiché trattasi di costi aggiuntivi o sanzionatori delle imposte e tasse applicate in origine, verranno trattati come chirografi e pertanto soddisfatti al 45%



La Richiedente quindi propone un piano di riparto con un versamento mensile di [REDACTED] per 6 anni (più 24 mesi di costi in prededuzione), come previsto dalla Legge 3/2012, per un totale [REDACTED] (più i costi in prededuzione).

#### 5.4 Spese della procedura

Le spese di procedura, devono essere corrisposte in **prededuzione**, infatti l'art. 13 comma 4 bis della L. 3/2012 prevede "che i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri".

Pertanto il presente Piano del Consumatore dovrà soddisfare le spese dovute all'OCC, le spese per il legale della Ricorrente determinate ex art. 21 DM 55/2014, e le spese del revisore legale CTP della debitrice ex art. 27 DM. 140/2012.

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
[REDACTED]	Compenso concordato	[REDACTED]
[REDACTED]	Compenso concordato	[REDACTED]
[REDACTED]	Compenso concordato	[REDACTED]

Le spese da soddisfarsi in pre-deduzione, in quanto crediti sorti in occasione e in funzione della procedura, ammontano complessivamente in [REDACTED]

#### 5.5 Modalità di pagamento

Concretamente il pagamento potrà avvenire su un conto corrente gestito dal professionista designato entro il giorno 5 di ogni mese.

Si prevede che l'odierna ricorrente farà fronte ai crediti in prededuzione approntando [REDACTED] circa [REDACTED] al mese per i primi 24 mesi dall'omologazione in modo da soddisfare l'OCC, il legale della Ricorrente determinate ex art. 21 DM 55/2014 e il revisore legale CTP del debitore ex art. 27 DM. 140/2012, per poi continuare quanto previsto dal Piano, pari a [REDACTED] rate in modo da soddisfare i debitori in essere.

NUMERO RATA	IMPORTO RATA	CREDITORE SODDISFATTO
DALLA 1° RATA ALLA 10° RATA	[REDACTED]	[REDACTED]
11° RATA	[REDACTED]	[REDACTED] BOTTEGGA NADIA [REDACTED] C. 37 1,02 [REDACTED]
DALLA 12° RATA ALLA 24° RATA	[REDACTED]	€ [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] S. GIULIANO
DALLA 25° RATA FINO ALLA 96° RATA	[REDACTED]	COME DA TABELLA [REDACTED] [REDACTED]

**6. Atti dispositivi degli ultimi 5 anni**

Dalla documentazione esibita dalla ricorrente non risultano esservi atti della debitrice soggetti o assoggettabili ad azione revocatoria negli ultimi cinque anni.

**7. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione e della procedura di esecuzione immobiliare forzata - vendita all'asta e del pignoramento presso terzi.**

Il Piano del Consumatore è una soluzione più conveniente per i creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni della debitrice, poiché la stessa non possiede nessun bene immobile.

L'omologa del Piano del Consumatore ex lege 3/2012 rappresenta indubbiamente la migliore ipotesi per tutti i creditori, privilegiati e chirografari, i quali potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del piano stesso.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dai creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e soprattutto infondata considerato che la ricorrente non possiede beni immobili ed è monoreddito, atteso che sarebbe necessario anche il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

Si ricorda per ultimo che ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L. 03/2012 "è possibile prevedere che i



*crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quale insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di conciliazione della crisi”.*

\*\*\*\*\*

Anche per quanto attiene **il pignoramento presso terzi** occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo, anche in considerazione del fatto che la sig.ra Terzetto ha già provveduto alla delega ed alla cessione del quinto dello stipendio.

Infatti il limite massimo per la pignorabilità dello stipendio è stabilito per legge nella misura di 1/5 (ai sensi dell'art. 545 c.p.c. commi 3, 4 e 5) e la pignorabilità del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio è regolata dal nuovo comma 8 dell'art. 545 c.p.c.

La riduzione della percentuale di soddisfazione accordata ai creditori con la presente proposta di piano è motivata anche dal fatto che ogni creditore dovrebbe spendere non meno di [REDACTED] per affidare un mandato a un legale per il recupero del credito, considerando poi che il recupero non è neanche certo, visto che le rate attuali ammontano a [REDACTED] mentre come indicato nel piano sopra esposto la rata proposta è di [REDACTED], mentre la quota pignorabile è pari a circa [REDACTED] (1/5 di euro 1.441,33). Dunque non tutti i creditori troverebbero soddisfazione, per cui dovrebbero attendere la piena soddisfazione della precedente, di fatto "mettendosi in coda".

Infatti, il **Trattamento di Fine Rapporto** del consumatore è ben lontano dall'essere a lei corrisposto e si evidenzia che una procedura di pignoramento presso il datore di lavoro con assegnazione di somme relative a TFR maturato, ma non corrisposto, sia di difficile attuazione.

Dunque nel piano del consumatore si propone ai creditori di decurtare il loro credito di una somma che tenga conto sia delle spese per il recupero del credito sia dei tempi di effettivo recupero, non essendo la quota pignorabile da sola sufficiente a soddisfare tutte le pretese.

**E' bene precisare che le somme accordate ai creditori secondo il presente Piano del consumatore, rendono comunque remunerative e/o convenienti le operazioni rese al consumatore rispetto a qualsiasi alternativa liquidatoria.**

Con riferimento al soddisfacimento dei creditori privilegiati a seguito dell'approvazione del piano del consumatore, si evidenzia **il soddisfacimento del creditore privilegiato che ammonta al 100% per [REDACTED] imposte** con un notevole risparmio in caso di eventuale procedura di recupero del credito.

## 8. Riepilogo

Sulla base di quanto innanzi illustrato, considerato il debito complessivo individuato nel piano del consumatore previsto per i lavoratori dipendenti, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e costante di € **107,99** per un totale di 72 rate (oltre i costi in prededuzione), in considerazione:

1. Dello stato di sovraindebitamento della ricorrente;
2. Della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e dell'assenza di atti in frode ai creditori;
3. Della elaborazione di un piano di rientro sostenibile e fattibile che prevede il pagamento di una rata mensile di circa **107,99** per un totale di 72 rate (più le rate per i costi in prededuzione); tale importo risulta compatibile con una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.

Il Piano proposto appare come soluzione percorribile per soddisfare i creditori (sebbene solo parzialmente) concedendo contemporaneamente alla debitrice, e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità per vivere una vita dignitosa, azzerando così i propri debiti.

### La proposta prevede:

- a) Il pagamento in prededuzione delle spese di procedura, così determinati: 1) compenso OCC; 2) compenso CTP; 3) compenso Avvocato;
- b) Il pagamento pari al 45% dei prestiti personali e delle cessioni e deleghe;
- c) Il pagamento pari al 100% dei debiti **Riscossione Sicilia** solo imposte;
- d) Il pagamento a saldo e stralcio degli altri debiti di natura chirografaria compresi oneri e spese Riscossione Sicilia nella misura del 45%;
- e) La cessazione della trattenuta della cessione e della delega del quinto dello stipendio operata dal creditore e la notifica al sostituto di imposta/datore di lavoro dell'odierna istante.
- f) Il piano soddisfa la disposizione dell'art. 8, co. 4, L 3/2012, procedendo al pagamento integrale dei creditori in prededuzione.
- g) La richiesta ai sensi dell'9 comma 3-quater (*Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile*) della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali per i crediti non assistiti da ipoteca o privilegio.
- h) **In via subordinata**, in caso di valutazione di assenza del requisito di meritevolezza in capo all'odierna Istante, stante la possibilità del consumatore di potere onorare i debiti contratti e di


soddisfare i creditori, si richiede che il piano proposto venga convertito in proposta per l'accordo dei creditori<sup>2</sup>.

In tale ipotesi, tenuto conto che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli art. 7, 8 e 9 della L. 3/2012 o all'occorrenza, si voglia concedere il termine di 15 giorni ex art. 9 comma 3-ter per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

- i) Conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 e ss. della Legge 3/2012 si fissi l'udienza ex art. 10 c. 1 disponendo ex art. 10 c. 2 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Con l'omologazione del Piano del consumatore la debitrice provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

Piano aggiornato al 23.06.2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the text 'Piano aggiornato al 23.06.2022'.

---

<sup>2</sup> Come confermato da Ordinanza del Tribunale di Cagliari 92 del 11.05.2016 *Al debitore in possesso dei requisiti di legge per accedere alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento prevista dalla L. 3/2012, cui sia stata negata l'omologa del Piano del Consumatore per ragioni legate alla non meritevolezza della propria condotta nel determinare il proprio stato di sovraindebitamento, spetta comunque la facoltà di presentare la proposta di accordo con i creditori di cui all'art. 7 comma 1 della Legge medesima.*